

**COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO**  
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. 89 del 07.01.2015

AI RESPONSABILI DI AREA  
LORO SEDE  
p.c.:

AL SINDACO

**Oggetto: L. 190/2012 (ANTICORRUZIONE). D.LGS. 165/2001. D.LGS. 33/2013. Codice Integrativo di comportamento dei dipendenti comunali. Clausole contrattuali.**

In ottemperanza alle disposizioni citate in oggetto questo Ufficio, Responsabile dell'anticorruzione ex Legge 190/2012, dispone ad ogni effetto, la presente

**DIRETTIVA**

Si richiama, ritenendolo acquisito al presente atto, quanto già in precedenza comunicato in merito ai contenuti della L. 190/2012 , del D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 39/2013e al Codice Integrativo di Comportamento dei dipendenti di questo Ente.

A tal proposito, si evidenzia che il codice si APPLICA NON SOLO AI DIPENDENTI, MA ANCHE, PER QUANTO COMPATIBILE, A TUTTI I COLLABORATORI O CONSULENTI, CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI CONTRATTO O INCARICO, AI TITOLARI DI ORGANI E DI INCARICHI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE, NONCHE' AI COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELLE IMPRESE FORNITRICI DI BENI E SERVIZI E CHE REALIZZANO OPERE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa nei contratti di assunzione di personale devono inserire la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati e di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa e di procedimento, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, devono inserire la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa, i componenti delle Commissioni di gara, i Responsabili di procedimento, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

I Responsabili di Area/Posizione organizzativa devono proporre alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti nell'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. 165/2001.

Nei contratti di appalto, da rogare in forma pubblica, deve essere inserita la clausola di cui al precedente punto con il seguente testo *“ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il*

*presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.*

Inoltre è necessario che vengano inserite nei contratti clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento integrativo del Comune di San Giorgio Morgeto.

Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto d’incarico o contratto devono essere valutate e definite dai Responsabili competenti in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell’Amministrazione ed alle responsabilità connesse.

Esemplificativamente:

1. nei bandi e nelle lettere d’invito e richieste di preventivo si dovrà inserire, tra le dichiarazioni che devono essere rese dai partecipanti, anche la seguente dicitura: *“di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nel codice integrativo di comportamento del Comune di San Giorgio Morgeto da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione del contratto”.*
2. Nei disciplinari, nei contratti e nei e nei capitolati d’appalto si dovrà inserire la seguente clausola: *“il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, s’impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice integrativo di comportamento del Comune di San Giorgio Morgeto”.*  
*A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso al contraente copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il contraente s’impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice Integrativo di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giorgio Morgeto, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”.*
3. Nelle concessioni di servizi pubblici dovrà essere individuato un referente del concessionario ai fini del rispetto del codice integrativo di comportamento e della normativa anticorruzione.

Gli adeguamenti qui previsti devono essere adottati senza ritardo.

Questo ufficio, per competenza, disporrà direttamente o avvalendosi delle strutture organizzative, i necessari controlli.

La presente direttiva, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.lgs. n.33/2013, dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente, a cura del Responsabile della trasparenza.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
f.toDR. Rodolfo Esposito